

Pubblicato il ____/2026

N. 00____/2026 REG.PROV.COLL.
N. ____/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'**avvocato Claudia Caradonna**,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 26 novembre 2025 della
Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, notificato a mezzo pec il 28 novembre 2025

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ gennaio 2026 il dott.

Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con il ricorso in epigrafe è stata gravata l'esclusione dal concorso reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità espresso all'esito degli accertamenti psico-fisici, sulla base della seguente diagnosi: *“Presenta*

- IMC>30 (30,4) (Lettera A – Morfologia Generale –***

- Costituzione Somatica) Condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”;***

- il ricorrente ha prodotto documentazione medica volta a comprovare l'insussistenza della predetta causa di inidoneità;

Ritenuto che:

- vada disposta verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, se la causa di inidoneità al reclutamento rilevata sussista o meno, stabilendo, in particolare, se l'eccesso ponderale sia da attribuirsi prevalentemente alla massa muscolare e non a un eccesso di massa grassa;

- le operazioni debbano avvenire con le modalità di seguito indicate:

- a. della verifica è incaricata la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, Viale Piero Gobetti, 6/A – ROMA, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti afferenti a proprie strutture;

- b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione tutta l'occorrente documentazione, incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare;
- c. la Commissione, acquisita la documentazione medica versata in atti dalle parti, provvederà ad accertare la sussistenza della causa di imperfezione sopra richiamata, la sua eventuale entità e i suoi eventuali riflessi menomanti, e riferirà espressamente nelle sue conclusioni a questo Giudice sul codice attribuibile alla candidata e sulla sua idoneità o meno, sotto tale profilo, al reclutamento;
- d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore -presso cui domicilieranno per ogni comunicazione dell'Organo verificatore- nonché di un proprio consulente tecnico nominato all'uopo, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;
- e. la relazione sulla verifica compiuta e le relative conclusioni, in una al verbale eventualmente redatto, dovranno essere comunicati a mezzo PEC alle parti entro il 20 febbraio 2026, ai domicili digitali dei rispettivi avvocati costituiti, nonché depositati nella Segreteria di questa Sezione;

Ritenuto altresì, che:

la decisione sulle spese – incluse quelle relative alla verifica, sulla base dell'eventuale documentata richiesta dell'Organo incaricato – vada differita alla conclusione della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati, e fissa per il prosieguo la camera di consiglio del ____ 2026.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi

1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.